

UNIONE TERRAE FLUMINIS
PROVINCIA DI CREMONA

Comunicata ai Capigruppo Consiliari
il 21/08/2020 Nr. Prot. 2694

C O P I A

ADESIONE ALLA MISURA "NIDI GRATIS - BONUS 2020/2021" - POR FSE 2014/2020 (ASSE II AZIONE 9.3.3), IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 5 AGOSTO 2020 - N. XI/3481 E DEL D.D.S. 7 AGOSTO 2020 - N. 9683.

Nr. Progr. **45**
Data **20/08/2020**
Nr. Protoc. **2694**
Seduta Nr. **17**

L'anno DUEMILAVENTI questo giorno VENTI del mese di AGOSTO alle ore 19:05 convocata con le prescritte modalità, presso la solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta dell'Unione.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
SACCHINI EMANUEL	PRESIDENTE	S
BELLI FRANZINI STEFANO	VICEPRESIDENTE	S
AZZONI STEFANIA	ASSESSORE	S
FRANCHI PIER LUIGI	ASSESSORE	S
<i>TOTALE Presenti</i> 4	<i>TOTALE Assenti</i> 0	

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO DELL'UNIONE DOTT.SSA CANDELA SABINA.

In qualità di PRESIDENTE, il PROF. SACCHINI EMANUEL assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

ADESIONE ALLA MISURA "NIDI GRATIS - BONUS 2020/2021" - POR FSE 2014/2020 (ASSE II AZIONE 9.3.3), IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 5 AGOSTO 2020 - N. XI/3481 E DEL D.D.S. 7 AGOSTO 2020 - N. 9683.

*Si dà atto che, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria, e nel rispetto delle "Misure organizzative per lo svolgimento delle sedute della Giunta dell'Unione in videoconferenza a causa dell'emergenza Coronavirus COVID-19, in attuazione dell'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18." approvate con decreto presidenziale n. 8/2020 del 03/04/2020 (Prot. n. 1031/2020), la presente seduta si svolge in **videoconferenza**, in modalità sincrona, in modo simultaneo e in tempo reale.*

Si dà atto, inoltre, che l'identità personale dei componenti, tutti collegati in videoconferenza, è stata accertata da parte del Segretario dell'Unione, secondo le modalità indicate dal citato decreto presidenziale n. 8/2020 del 03/04/2020.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

PREMESSO:

- che la Costituzione della Repubblica italiana:
 - sancisce che l'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro (art. 1);
 - dichiara che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2);
 - riconosciuta, a tutti i cittadini, pari dignità sociale ed eguaglianza davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, sancisce che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (art. 3);
 - riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto, disponendo che ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società (art. 4);
 - riconosce e promuove le autonomie locali (art. 5);
 - riconosciuti i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29), garantisce che vengano agevolati, con misure economiche ed altre provvidenze, la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose, e protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (art. 31);

- che la L.R. 6 dicembre 1999, n. 23, recante "*Politiche regionali per la famiglia.*", riconosciuta "*quale soggetto sociale politicamente rilevante la famiglia così come definita dagli articoli 29 e 30 della Costituzione, nonché quella composta da persone unite da vincoli di parentela, adozione o affinità*", promuove il servizio pubblico alla famiglia e realizza un'organica ed integrata politica di sostegno al nucleo familiare, prevedendo, tra le proprie finalità, il sostegno alla corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli, anche attraverso l'azione degli enti locali nell'organizzazione dei servizi finalizzate a rimuovere gli ostacoli, di ordine economico e sociale, che impediscono il pieno sviluppo della persona nella famiglia;

➤ che la L.R. 14 dicembre 2004, n. 34, recante "*Politiche regionali per i minori.*", e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito delle azioni idonee ad assicurare il diritto del minore a crescere ed essere educato nella famiglia, luogo naturale per il suo sviluppo ed il suo benessere, in sinergia con gli altri ambienti educativi e sociali a lui destinati:

- promuove e sostiene iniziative a favore del minore, senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica, volte a salvaguardarne l'integrità fisica, nonché a facilitare lo sviluppo armonioso della sua personalità;

- sancisce che, in applicazione del principio di sussidiarietà, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi fissati dalla citata legge;

- prevede, tra i propri obiettivi, il sostegno alle famiglie con minori, nell'assolvimento dei compiti educativi e di cura, anche promuovendo la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia;

- dispone che i comuni, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, promuovono la conoscenza e l'applicazione dei principi di sussidiarietà nella realizzazione e gestione dei servizi sociali e svolgono, tra le altre, funzioni di definizione e promozione di interventi e servizi sociali rivolti ai minori, esercitando dette funzioni in forma associata a livello di ambito territoriale nelle diverse forme giuridiche previste dalla normativa vigente e secondo gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini;

➤ che l'art. 22 (*Parità di genere e conciliazione tra tempi di lavoro e di cura*) della L.R. 28 settembre 2006, n. 22, rubricata "*Il mercato del lavoro in Lombardia*", e successive modificazioni, impegna la Regione a promuovere e sostenere azioni di sistema a favore dell'inserimento e della permanenza nel mercato del lavoro delle donne e, tra le altre, misure a favore della conciliazione tra i tempi di lavoro e di cura;

➤ che l'art. 4 della L.R. 12 marzo 2008, n. 3, rubricata "*Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale.*", e successive modifiche ed integrazioni, prevede, tra i compiti delle unità d'offerta sociale, la promozione di azioni rivolte al sostegno delle responsabilità genitoriali ed alla conciliazione tra maternità e lavoro;

➤ che il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'XI legislatura approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. XI/64 del 10 luglio 2018, nell'Area Sociale - Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia, tra i risultati attesi include anche il rafforzamento degli interventi e dei servizi per l'infanzia;

➤ che il Programma Fondo Sociale Europeo (FSE) del Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 di Regione Lombardia e in particolare l'Asse II «Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà» prevede l'aumento, il consolidamento e la qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini;

➤ che l'Azione 9.3.3 del POR FSE 2014/2020 prevede l'implementazione di buoni servizio per servizi socioeducativi prima infanzia anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per favorire l'accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi socioeducativi e a ciclo diurno e per favorire l'incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera;

➤ che la Regione Lombardia, con le edizioni 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020 della misura "Nidi Gratis", ha consentito l'azzeramento della retta di frequenza dei nidi e micronidi pubblici o dei posti in nidi e micronidi privati acquistati in convenzione con il pubblico, sostenuta dalle famiglie;

➤ che la misura "Nidi Gratis" si fonda sui seguenti principi chiave:

a) favorire l'inserimento del bambino al nido e l'occupazione delle madri da promuovere anche in logica di conciliazione;

b) azzeramento della quota della retta pagata dalla famiglia per i nidi pubblici o per i posti in nidi privati convenzionati con il pubblico ad integrazione dell'abbattimento già riconosciuto dai comuni;

c) coinvolgimento del territorio e collaborazione con i comuni;

➤ che, valutata positivamente l'esperienza maturata, la Regione Lombardia ha inteso proseguire nella realizzazione di azioni di politiche di inclusione favorendo la permanenza, l'inserimento e il re-inserimento nel mercato del lavoro, al fine prevenire il rischio di povertà all'atto di scelta della genitorialità e ridurre la vulnerabilità economica e sociale, nonché consolidare la scelta organizzativa della stretta sinergia e sintonia con i comuni, la cui collaborazione è fondamentale per l'attuazione della misura;

➤ che, a tal fine, con D.G.R. 5 agosto 2020 - n. XI/3481, con oggetto «*Approvazione Misura Nidi Gratis - Bonus 2020/2021 – POR FSE 2014-2020 – (ASSE II – AZIONE 9.3.3)*», la Regione Lombardia ha approvato i criteri della misura denominata «Nidi Gratis – Bonus 2020-2021», per l'abbattimento della retta, sostenuta dalla famiglia per la frequenza dei nidi e micro-nidi pubblici o dei posti in nidi e micro-nidi privati acquistati in convenzione dal comune, nel rispetto dei regolamenti comunali;

DATO ATTO:

- che con l'art. 1, comma 355, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 così come modificato dall'art. 1, comma 343, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2020, sono state introdotte nuove modalità di erogazione della prestazione per la misura nazionale di agevolazione per la frequenza di asili nido pubblici e privati (c.d. "Bonus nido nazionale");

- che il c.d. "Bonus nido nazionale" prevede l'erogazione di un contributo mensile erogato da INPS, a copertura della spesa sostenuta dalle famiglie per il pagamento della singola retta, nel limite di importo massimo mensile di 272,72 euro per 11 mensilità, riferito alla prima fascia ISEE 0-25.000 euro;

- che, considerata la necessità di favorire la più ampia integrazione delle risorse pubbliche destinate alle politiche di sostegno alla famiglia e alla conciliazione realizzando una sinergia tra la misura regionale e la misura nazionale che prevede la corresponsione di un rimborso a copertura delle rette relative alla frequenza di un asilo nido, differenziato in funzione dell'ISEE, per l'annualità 2020-2021 la Regione Lombardia ha ritenuto di rimodulare l'intervento regionale per garantire l'abbattimento del valore della retta non coperta dal contributo nazionale in favore delle famiglie con ISEE fino a 20.000 euro per la frequenza degli asili nido pubblici e privati convenzionati;

- che, per tale ragione, la Regione Lombardia ha deciso di istituire la misura "Nidi Gratis - Bonus 2020/2021" per l'abbattimento in favore dei nuclei familiari con ISEE fino a 20.000 delle rette di frequenza degli asili nido pubblici e privati convenzionati, mediante un contributo da erogare direttamente ai comuni, a copertura dell'intera quota di retta mensile che ecceda l'importo rimborsabile da INPS, pari a €272,72;

RICORDATO che, per l'attuazione della misura «Nidi Gratis», il Comune di Gussola, gestore, in forma diretta, fino al 31/12/2016, del servizio di asilo nido presso la struttura, di proprietà comunale, sita in Via Gramsci Antonio n. 64, in virtù di autorizzazione permanente al funzionamento concessa, ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale n. 1/1986, con decreto n. 121, in data 6 dicembre 2001, del Dirigente Settore Servizi Sociali – Aree del Disagio – Servizi ai Cittadini della Provincia di Cremona:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 23/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, formalizzò la propria adesione alla misura "Nidi Gratis", approvata da Regione Lombardia con D.G.R. n. X/5096 del 29 aprile 2016;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE NR. 45 DEL 20/08/2020

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 31/08/2017, esecutiva ai sensi di legge, aderì, per l'anno educativo 2017/2018, alla Misura "Nidi Gratis 2017-2018", approvata da Regione Lombardia con D.G.R. 14 giugno 2017 - n. X/6716, ai sensi del D.d.s. 4 luglio 2017 - n. 8052 di approvazione del bando attuativo della misura in parola;

DATO ATTO che, dal 01/01/2017, il servizio di asilo nido è gestito, in forma associata, presso la sopraddetta struttura, sita in Gussola, Via Gramsci Antonio n. 64, dall'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" tra i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo;

DATO ATTO, al riguardo:

- che i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo, tra loro contermini, hanno approvato la costituzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dell'art. 18 della L.R. 27 giugno 2008, n. 19 e s.m.i., dell'Unione dei Comuni denominata "UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA TERRAE FLUMINIS", il cui atto costitutivo è stato sottoscritto in data 9 aprile 2016 nella forma della scrittura privata autenticata (Repertorio N. 2552/2016), registrata presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cremona - Ufficio Territoriale di Casalmaggiore in data 29 aprile 2016, al N. 333 - Serie 3;

- che si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione, così come previsto dallo Statuto;

- che, a seguito del recesso anticipato del Comune di Martignana di Po, l'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" risulta costituita, a far data dal 1° aprile 2017, dai Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo;

- che, con deliberazione G.U. n. 3 del 14/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta dell'Unione approvava l'organigramma, la dotazione organica e la struttura organizzativa dell'Unione "TERRAE FLUMINIS";

- che, con deliberazioni adottate dai rispettivi organi esecutivi, i Comuni associati hanno trasferito il personale dipendente all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", con decorrenza 1° gennaio 2017;

- che, in data 17/12/2016, con deliberazioni dei rispettivi organi consiliari, i Comuni associati hanno conferito all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" tutte le funzioni fondamentali di cui all'art. 14, comma 27, lettere da a) ad *l-bis*), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e successive modifiche ed integrazioni;

- che, in data 30/12/2016, in esecuzione delle conformi deliberazioni assunte dai rispettivi organi consiliari, i legali rappresentanti dei Comuni associati e dell'Unione hanno sottoscritto le convenzioni di conferimento all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" di tutte le funzioni fondamentali di cui al citato art. 14, comma 27, lettere da a) ad *l-bis*), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e successive modifiche ed integrazioni;

- che, con deliberazione G.U. n. 2 del 27/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta dell'Unione ha preso atto del conferimento, all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", di tutto il personale dipendente dei Comuni associati a far data dal 1° gennaio 2017;

- che, con deliberazione C.U. n. 2 del 27/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio dell'Unione ha recepito il conferimento, in capo all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", delle funzioni fondamentali di cui al citato art. 14, comma 27, lettere da a) ad *l-bis*), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE NR. 45 DEL 20/08/2020

successive modifiche ed integrazioni, stabilendo il termine di decorrenza della gestione associata delle stesse alla data del 1° gennaio 2017;

- che gli artt. 19 e 20 della L.R. n. 19/2008 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di incentivare lo sviluppo di forme stabili di gestioni associate di funzioni e servizi comunali, prevedono che le unioni di comuni possano esercitare ulteriori servizi e funzioni rispetto a quelli ricompresi nelle funzioni fondamentali di cui al più volte richiamato art. 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010 convertito dalla L. n. 122/2010, e successive modificazioni;

- che l'art. 8, comma 6, e l'Allegato A dello Statuto dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" indicano, tra le funzioni e servizi o attività istituzionali conferibili all'Unione, di derivazione nazionale o regionale, anche ulteriori rispetto alle funzioni fondamentali dei comuni, le funzioni amministrative non fondamentali relative alla Missione 06 "*Politiche giovanili, sport e tempo libero*" del bilancio armonizzato (Allegato 14 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed Allegato A al Regolamento Regionale n. 2/2009 e s.m.i.), ricomprendente i seguenti Programmi/Servizi: sport e tempo libero; giovani;

- che, in applicazione delle citate disposizioni, i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo, con deliberazioni dei rispettivi organi consiliari, hanno conferito all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" anche le funzioni amministrative non fondamentali relative alla Missione 06 "*Politiche giovanili, sport e tempo libero*" del bilancio armonizzato, mediante costituzione di Ufficio unico;

- che il Consiglio dell'Unione, con deliberazione C.U. n. 23 del 07/09/2017, esecutiva ai sensi di legge, ha recepito il conferimento, in capo all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", ai sensi e per gli effetti degli artt. 8, comma 6, e 9 dello Statuto dell'Unione, delle funzioni amministrative non fondamentali relative alla predetta Missione 06 "*Politiche giovanili, sport e tempo libero*" del bilancio armonizzato, mediante costituzione di Ufficio unico, stabilendo la decorrenza della gestione associata alla data di sottoscrizione della relativa convenzione, avvenuta in data 16/09/2017;

- che il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale - Ufficio Trasferimenti Ordinari agli Enti Locali - Sportello Unioni ha assegnato all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" il seguente Codice Ministeriale Unione: 1030266170;

- che, con decreto 30 marzo 2017, n. 3556, il Dirigente della Struttura Rapporti con gli Enti Territoriali e Riorganizzazione dei Processi Amministrativi nelle Autonomie Locali, istituita presso la Presidenza della Regione Lombardia, ha disposto l'iscrizione dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" al Registro delle Unioni di Comuni lombarde ed assegnato alla medesima il numero progressivo 78 di iscrizione al Registro;

- che, con deliberazione G.U. n. 43 del 17/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, di modifica della richiamata deliberazione G.U. n. 3 del 14/11/2016, sono stati approvati il vigente organigramma amministrativo generale e la struttura organizzativa dell'Unione "TERRAE FLUMINIS";

- che, con deliberazione G.U. n. 14 del 20/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati l'assegnazione del personale alle strutture organizzative dell'Unione e la vigente dotazione organica dell'Unione, nel rispetto delle disposizioni vigenti;

- che l'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" fra i Comuni di Gussola (n. 2.708 abitanti al 31/12/2019) e Torricella del Pizzo (n. 597 abitanti al 31/12/2019) ha una consistenza demografica di n. 3.305 abitanti al 31/12/2019;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE NR. 45 DEL 20/08/2020

- che l'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" fra i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo rispetta i limiti demografici previsti dall'art. 8, comma 1, della L.R. n. 22/2011, in quanto l'insieme dei Comuni associati raggiunge il limite demografico minimo pari al quadruplo del numero degli abitanti del Comune demograficamente più piccolo tra quelli associati;

- in particolare, che i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo, con le sottoindicate deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli Comunali, hanno approvato apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per il conferimento all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" della funzione fondamentale di *"progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione"* (di cui al già citato art. 14, comma 27, lett. g), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e s.m.i.) mediante costituzione di Ufficio unico:

- Comune di Gussola: deliberazione C.C. n. 52 del 17/12/2016, esecutiva ai sensi di legge;
- Comune di Torricella del Pizzo: deliberazione C.C. n. 39 del 17/12/2016, esecutiva ai sensi di legge;

- inoltre, che i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo, con le sottoindicate deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli Comunali, hanno approvato apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per il conferimento all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" della funzione fondamentale di *"edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici"* (di cui al già citato art. 14, comma 27, lett. h), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e s.m.i.) mediante costituzione di Ufficio unico:

- Comune di Gussola: deliberazione C.C. n. 53 del 17/12/2016, esecutiva ai sensi di legge;
- Comune di Torricella del Pizzo: deliberazione C.C. n. 40 del 17/12/2016, esecutiva ai sensi di legge;

- che, per effetto della deliberazione della Giunta Comunale di Gussola n. 44 del 08/09/2017, esecutiva ai sensi di legge - avente come oggetto: *«Funzione comunale fondamentale di "edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici" (ex art. 14, co. 27, lett. H), del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010 e s.m.i.) e funzioni amministrative non fondamentali relative alla missione 06 "politiche giovanili, sport e tempo libero" del bilancio armonizzato: conferimento in uso dei beni immobili del Comune di Gussola all'Unione "TERRAE FLUMINIS".»* -, nonché in virtù degli accordi intercorsi tra i Sindaci dei Comuni associati, dei verbali di consegna (Prot. n. 4633/2017 e n. 4635/2017) sottoscritti in data 08/09/2017 dal Sindaco del Comune di Gussola, conferente, e dal Vicepresidente dell'Unione ed, infine, della deliberazione G.U. n. 20 del 08/09/2017, esecutiva ai sensi di legge - avente come oggetto *«Funzione comunale fondamentale di "edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici" e funzioni amministrative non fondamentali relative alla missione 06 "politiche giovanili, sport e tempo libero" del bilancio armonizzato: presa d'atto dei verbali di consegna dei beni immobili del Comune di Gussola conferiti in concessione d'uso all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS".»* -, il Comune di Gussola ha conferito in concessione d'uso all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", tra gli altri beni immobili destinati all'esercizio, in forma associata attraverso l'Unione, delle predette funzioni conferite e per quanto qui rileva, l'immobile sede dell'Asilo Nido comunale, ubicato in Gussola, Via Gramsci Antonio n. 64;

- che, a norma dell'art. 9, commi 1 e 3, dello Statuto dell'Unione "TERRAE FLUMINIS", a seguito del conferimento delle funzioni e dei servizi, che deve essere integrale, all'Unione

spetta lo svolgimento di tutti i compiti amministrativi e contabili occorrenti alla loro gestione, e tutte le competenze in materia, prima riconducibili agli organi dei singoli Comuni, sono ricondotte alla responsabilità esclusiva degli organi, collegiali e monocratici, dell'Unione;

- che il principio codificato dall'art. 14, comma 29, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e successive modifiche ed integrazioni, nonché il principio di integralità della gestione associata, sancito dal già citato art. 9 dello Statuto dell'Unione vietano la scomposizione delle funzioni conferite all'Unione stessa;

- che, a norma dell'art. 1, comma 5, dello Statuto, l'ambito territoriale dell'Unione "TERRAE FLUMINIS" coincide con quello dei Comuni che la costituiscono;

- che, a norma dell'art. 1, comma 7, dello Statuto, l'Unione ha potestà statutaria e regolamentare, in ordine alla disciplina della propria organizzazione, allo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite ed ai rapporti anche finanziari con i Comuni;

- che, a norma dell'art. 1, comma 10, dello Statuto, all'Unione sono conferite dai Comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni alla stessa attribuite;

CONSIDERATO:

- che l'Allegato 14 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., nell'ambito della Missione 12 "*Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*" del bilancio armonizzato, individua, tra gli altri, il Programma 12.01 "*Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido*", nel quale sono espressamente ricompresi "*Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori [...], le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori [...]*";

- che l'Allegato A al Regolamento Regionale n. 2/2009 e s.m.i. e l'Allegato A allo Statuto dell'Unione, sulla base della relazione tra funzioni fondamentali e missioni e programmi/servizi del bilancio armonizzato, prevedono, espressamente, nell'elenco delle funzioni fondamentali e dei relativi servizi conferiti all'Unione, le funzioni amministrative fondamentali relative alla citata Missione 12 "*Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*" e, tra gli altri, il Programma 12.01 "*Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido*";

- che, in base alla relazione tra funzioni fondamentali e programmi/servizi del bilancio armonizzato di cui al citato Allegato 14 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., nella predetta funzione fondamentale di "*progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione*" rientrano anche, alla Missione 12 - Programma 01, i servizi inerenti gli "*interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido*";

- che la sottoscritta convenzione per il conferimento all'Unione "TERRAE FLUMINIS" della funzione fondamentale di "*progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione*", individua espressamente, nell'ambito dei servizi ed attività trasferite all'Unione, gli "*interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido*";

PRESO E DATO ATTO, sulla base dei criteri approvati dalla Regione Lombardia con la citata D.G.R. 5 agosto 2020 - n. XI/3481:

- che la misura "NIDI GRATIS - BONUS 2020-2021", ha l'obiettivo di:
 - sostenere le famiglie in condizione di vulnerabilità economica e sociale per facilitare l'accesso ai servizi per la prima infanzia, rispondendo ai bisogni di conciliazione vita-lavoro e

favorendo la permanenza, l'inserimento e il re-inserimento nel mercato del lavoro, in particolare delle madri;

- contribuire all'abbattimento dei costi della retta dovuta dai genitori per la frequenza del/la proprio/a figlio/a in nidi e micronidi pubblici o in posti in nidi e micronidi privati acquistati in convenzione dal comune, nel rispetto dei regolamenti comunali;

➤ che l'intervento regionale copre l'intera quota di retta mensile che eccede l'importo rimborsabile da INPS, pari ad € 272,72;

➤ che i soggetti destinatari sono i bambini e le loro famiglie ammessi alla Misura. I bambini dovranno frequentare nidi e micronidi pubblici e/o o posti acquistati in convenzione dall'ente locale (comune in forma singola o associata) presso privati, relativi a strutture ammesse alla Misura;

➤ che la retta a carico dei genitori è quella espressamente prevista dal regolamento comunale in relazione al proprio ISEE, calcolata al netto dell'importo rimborsabile da INPS, pari ad € 272,72;

➤ che il nucleo familiare con figli (coppie e monogenitori), per poter presentare domanda di adesione, deve possedere i seguenti requisiti:

a) indicatore della situazione economica equivalente - ISEE ordinario/corrente inferiore o uguale a 20.000 euro o ISEE minorenni nel caso in cui il comune lo richieda per l'applicazione della retta;

b) retta mensile superiore all'importo rimborsabile da INPS, pari a 272,72 euro;

➤ che la Misura prevede una forma di sostegno alle famiglie attraverso "buoni servizio" per la frequenza degli asili nido e micronido per il periodo settembre 2020 - luglio 2021;

➤ che nella Misura rientreranno i nidi o micronidi pubblici o i posti acquistati in convenzione da parte dei comuni partecipanti all'iniziativa e ammessi alla Misura;

➤ che i comuni lombardi, in forma singola o associata, possono manifestare interesse a partecipare all'iniziativa alle seguenti condizioni:

- di compartecipare alla spesa per i servizi per la prima infanzia (asili nido/micronidi);

- di adottare agevolazioni tariffarie differenziate in base all'ISEE, a favore delle famiglie, per la frequenza dei bambini ai servizi per la prima infanzia (asili nido/micronidi);

- di essere titolari in forma singola o associata di nidi e/o micronidi pubblici, e/o di avere sottoscritto convenzioni per l'annualità 2020-2021 per l'utilizzo di posti in convenzione con asili nido e/o micronidi privati;

- di non aver applicato per l'annualità 2020-2021 aumenti di tariffe rispetto all'annualità 2019-2020 ad eccezione dei seguenti:

▪ adeguamenti con aumenti entro il 5%;

▪ arrotondamenti dell'importo della retta all'euro per eccesso o per difetto;

▪ aumenti delle rette per le fasce ISEE superiori a euro 20.000,00;

➤ che la Misura esclude il pagamento, da parte delle famiglie, della quota di retta mensile eccedente l'importo di € 272,72 rimborsabile da INPS;

➤ che il contributo regionale a copertura parziale della retta prevista per la frequenza dei nidi e micronidi transita direttamente dalla Regione ai comuni;

VISTO il D.d.s. 7 agosto 2020 - n. 9683, recante "Approvazione avviso per l'adesione dei comuni alla Misura Nidi Gratis – Bonus 2020/2021 - POR FSE 2014 - 2020 - (Asse II Azione 9.3.3), in attuazione DGR n. 3481 del 05/08/2020", con il quale la Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità ha approvato, nel rispetto dei criteri fissati con la richiamata D.G.R. 5 agosto 2020 - n. XI/3481, l'«Avviso pubblico per l'adesione

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE NR. 45 DEL 20/08/2020

dei Comuni alla Misura Nidi Gratis – Bonus 2020/2021 – POR FSE 2014-2020 – Asse II – Azione 9.3.3.», costituente Allegato A al citato provvedimento dirigenziale;

PRESO ATTO:

➤ che possono partecipare all'Avviso i Comuni in forma singola o associata (ad esempio i Consorzi di Comuni e le Unioni di Comuni);

➤ che le domande di adesione possono essere presentate dal Comune interessato, in forma singola o associata, in due finestre temporali:

- dal 25 agosto 2020 dalle ore 12:00 fino al 4 settembre 2020 alle ore 12:00;
- dall'8 settembre 2020 dalle ore 12:00 fino al 15 settembre 2020 alle ore 12:00;

➤ che i Comuni potranno presentare la domanda di adesione alla Misura Nidi Gratis – Bonus 2020/2021 esclusivamente attraverso l'apposita piattaforma regionale "Bandi Online", raggiungibile all'indirizzo www.bandi.servizirl.it;

➤ che, per l'ammissione dei Comuni, in forma singola o associata, alla Misura è prevista una istruttoria di ammissibilità delle candidature in base ai requisiti stabiliti dall'Avviso pubblico in parola;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI E RICHIAMATI, in particolare:

- l'art. 3, comma 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale "*Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.*";

- l'art. 13, comma 1, del T.U.E.L. il quale testualmente dispone: "*Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.*";

- l'art. 32 del T.U.E.L., a norma del quale l'unione di comuni "*è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi*" e "*ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione*";

CONSIDERATO:

- che l'asilo nido si qualifica quale servizio sociale per la prima infanzia, di tipo diurno, pubblico o privato, di capacità ricettiva da 11 a massimo 60 bambine/i dai tre mesi ai tre anni, con finalità educative e sociali, assicurato in forma continuativa attraverso personale qualificato, presso strutture, anche aziendali (nido aziendale), preordinato a collaborare con le famiglie alla crescita e formazione dei minori, nel rispetto dell'identità individuale, culturale, religiosa, svolgendo, altresì, servizio di mensa e riposo;

- che, negli anni, i servizi educativi per l'infanzia hanno abbandonato la loro funzione meramente di custodia, per assumere una valenza sempre più educativa, costituendo un sistema di opportunità educative e sociali che favoriscono, in stretta integrazione con le

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE NR. 45 DEL 20/08/2020

famiglie, l'armonico sviluppo psico-fisico e sociale ed il pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini;

ATTESO che la realizzazione di tale finalità dipende:

- dal riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti ed attivi, come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo, all'interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali;

- dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come protagoniste del progetto educativo, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione ed alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi;

- dalla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione del ruolo genitoriale fra madri e padri;

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.*", e successive modifiche ed integrazioni;

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*";

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.*";

- il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*";

- la Legge Regionale 27 giugno 2008, n. 19, recante "*Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali*", e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento Regionale 27 luglio 2009, n. 2, rubricato "*Contributi alle unioni di comuni lombarde in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali).*", e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Unione dei Comuni Lombardia "TERRAE FLUMINIS", nel testo vigente approvato con deliberazione C.U. n. 15 del 27/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, ed entrato in vigore il giorno 07/07/2017;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 56, comma 2, dello Statuto dell'Unione, che testualmente recita: *“Fino all'adozione di propri regolamenti e, comunque, per gli aspetti dagli stessi non disciplinati, l'Unione applica alle funzioni ed ai servizi associati, in quanto compatibili con le norme del presente Statuto, i regolamenti vigenti presso il Comune di Gussola, quale Comune sede dell'Unione.”*;

VISTI:

- il *“Regolamento comunale per il funzionamento del servizio di Asilo Nido”*, approvato, dal Comune di Gussola, sede dell'Unione, con deliberazione C.C. n. 21 del 21/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, ed applicabile all'Unione per effetto del richiamato art. 56, comma 2, dello Statuto dell'Unione;

- la *“Carta dei Servizi dell'Asilo Nido Comunale”*, approvata, dal Comune di Gussola, sede dell'Unione, con deliberazione G.C. n. 38 del 23/05/2016, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATE, inoltre, per quanto qui rileva:

- la deliberazione G.C. n. 25 del 05/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, con oggetto *“Servizi pubblici a domanda individuale: definizione delle tariffe e contribuzioni per l'anno 2016.”*, con la quale la Giunta Comunale di Gussola confermò, con effetto dal 1° gennaio 2016, le tariffe di utenza del servizio di asilo nido comunale, senza aumenti rispetto all'anno 2015;

- la deliberazione G.C. n. 5 del 02/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, con oggetto *“Servizi pubblici a domanda individuale: definizione delle tariffe e contribuzioni per l'anno 2017.”*, con la quale la Giunta Comunale di Gussola approvò, per l'anno 2017, le tariffe da applicare ai servizi pubblici a domanda individuale erogati dal Comune di Gussola, confermando, con effetto dal 1° gennaio 2017, le tariffe di utenza del servizio di asilo nido comunale, senza aumenti rispetto all'anno 2016;

- la deliberazione G.U. n. 10 del 02/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, con oggetto *“Servizi pubblici a domanda individuale: definizione delle tariffe e contribuzioni per l'anno 2018.”*, con la quale la Giunta dell'Unione, in virtù dell'integrale conferimento all'Unione delle funzioni comunali fondamentali di cui all'art. 14, comma 27, lettere da a) ad l-bis), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e successive modifiche ed integrazioni, approvò le tariffe e contribuzioni da applicarsi, per l'anno 2018, ai servizi pubblici a domanda individuale gestiti nel Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 dell'Unione *“TERRAE FLUMINIS”* e, fra queste, le tariffe di utenza del servizio di asilo nido applicabili dal 1° gennaio 2018, senza aumenti rispetto agli anni 2016 e 2017;

- la deliberazione G.U. n. 16 del 08/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con oggetto *“Servizi pubblici a domanda individuale: definizione delle tariffe e contribuzioni per l'anno 2019.”*, con la quale la Giunta dell'Unione approvò le tariffe e contribuzioni da applicarsi, per l'anno 2019, ai servizi pubblici a domanda individuale gestiti nel Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 dell'Unione *“TERRAE FLUMINIS”* e, fra queste, le tariffe di utenza del servizio di asilo nido applicabili dal 1° gennaio 2019, senza aumenti rispetto agli anni 2016, 2017 e 2018;

- da ultima, la deliberazione G.U. n. 16 del 20/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, con oggetto *“Servizi pubblici a domanda individuale: definizione delle tariffe e contribuzioni per l'anno 2020.”*, con la quale la Giunta dell'Unione ha approvato le tariffe e contribuzioni da applicarsi, per l'anno 2020, ai servizi pubblici a domanda individuale gestiti nel Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 dell'Unione *“TERRAE FLUMINIS”* e, fra queste, le tariffe di utenza del servizio di asilo nido applicabili dal 1° gennaio 2020, senza aumenti rispetto agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019;

RICORDATO che, a norma dell'art. 172 (*Altri allegati al bilancio di previsione*), comma 1, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 21), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, al bilancio di previsione va allegata, tra le altre, la deliberazione con la quale sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe per i servizi a domanda individuale, nonché i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

RICHIAMATE, ancora:

- la deliberazione C.U. n. 2 del 29/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, con oggetto "*Servizi pubblici a domanda individuale: definizione dei costi complessivi e quadro di accertamento della copertura preventiva per l'anno 2020.*", in virtù della quale il Consiglio dell'Unione ha determinato, per l'esercizio 2020, la quota di copertura dei costi complessivi di gestione dei servizi pubblici locali a domanda individuale direttamente gestiti dall'Unione "TERRAE FLUMINIS" e finanziati con tariffe, contribuzioni ed entrate finalizzate, ed ha approvato il quadro riassuntivo delle entrate e delle spese relative ai predetti servizi pubblici locali a domanda individuale, fra i quali il servizio di asilo nido;

- la deliberazione C.U. n. 4 del 29/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio dell'Unione ha approvato la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP) 2020/2022, la quale, secondo la FAQ n. 10-2015 di ARCONET, si configura come il DUP definitivo;

- la deliberazione C.U. n. 5 del 29/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio dell'Unione ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022, ai sensi degli artt. 151 e 174, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 10 e 11, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., con funzione autorizzatoria;

CONSIDERATO:

➤ che la Misura «Nidi Gratis - Bonus 2020/2021» permette l'abbattimento, in favore dei nuclei familiari con ISEE fino a 20.000 euro, della compartecipazione della retta di frequenza a carico delle famiglie fruitrici del servizio di asilo nido comunale (mediante un contributo a copertura della quota di retta mensile che eccede l'importo rimborsabile da INPS con la misura c.d. "Bonus nido nazionale", pari a € 272,72, da erogare direttamente all'Unione), secondo le modalità determinate dal succitato Regolamento per il funzionamento del servizio di asilo nido, e dalla deliberazione G.U. n. 16 del 20/02/2020, quanto alla misura delle rette di frequenza applicate;

➤ che l'adesione dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" alla Misura «Nidi Gratis - Bonus 2020/2021» è subordinata al rispetto dei seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) compartecipare alla spesa per i servizi per la prima infanzia (asili nido/micronidi);
- b) adottare agevolazioni tariffarie, differenziate in base all'ISEE, a favore delle famiglie, per la frequenza dei bambini ai servizi per la prima infanzia (asili nido/micronidi);
- c) essere titolare, in forma singola o associata, di asili nido e/o micronidi pubblici e/o di avere sottoscritto convenzioni, per l'annualità 2020-2021, per l'utilizzo di posti in convenzione con asili nido e/o micronidi privati;
- d) non aver applicato, per l'annualità 2020-2021, aumenti di tariffe rispetto all'annualità 2019-2020, ad eccezione di:
 - adeguamenti con aumenti entro il 5%;
 - arrotondamenti dell'importo della retta all'euro per eccesso o per difetto;
 - aumenti delle rette per le fasce ISEE superiori a € 20.000,00

DATO ATTO che l'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" soddisfa le condizioni stabilite dalla sopra richiamata D.G.R. 5 agosto 2020 - n. XI/3481 e dal succitato D.d.s. 7 agosto 2020 - n. 9683 per l'adesione alla Misura «Nidi Gratis - Bonus 2020/2021», in quanto:

- a) è titolare, in forma associata, di asilo nido pubblico;
- b) compartecipa alla spesa per l'asilo nido comunale;
- c) adotta agevolazioni tariffarie differenziate in base all'ISEE a favore delle famiglie per la frequenza dell'asilo nido;
- d) non ha applicato, per l'annualità 2020-2021, aumenti di tariffe rispetto all'annualità 2019-2020;

RITENUTO, per tutto quanto precede, di aderire, per l'anno educativo 2020/2021, alla Misura «Nidi Gratis - Bonus 2020/2021» come definita dagli atti di indirizzo e dai conseguenti provvedimenti attuativi assunti dalla Regione Lombardia;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.*", e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATI:

- l'art. 12 (*Provvedimenti attributivi di vantaggi economici*) della L. n. 241/1990 e s.m.i., ai sensi del quale: "*1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.*

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.";

- l'art. 26, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., a norma del quale: "*1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.*

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. [...]

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. [...]";

- l'art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., a tenore del quale la pubblicazione degli atti di erogazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, comprende, necessariamente, la pubblicazione, tra l'altro, dei seguenti dati: "*il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario*", "*l'importo del vantaggio economico corrisposto*", "*la norma o il titolo a base dell'attribuzione*", la "*modalità seguita per l'individuazione del beneficiario*";

VISTI:

- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, rubricato "*Codice in materia di protezione dei dati personali.*", e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*», in vigore dal 24 maggio 2016 ed applicabile a partire dal 25 maggio 2018;

RICHIAMATI:

- l'art. 48 del T.U.E.L., disciplinante le competenze della giunta, applicabile alle unioni di comuni per effetto del disposto dell'art. 32, comma 4, primo periodo, del T.U.E.L., nonché l'art. 28 dello Statuto dell'Unione;

- gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., che disciplinano funzioni gestionali e responsabilità proprie dei responsabili di settore o di servizio;

ACCERTATA, per tutto quanto precede, la propria competenza all'adozione del presente provvedimento;

VISTI:

- il "*Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*", approvato con deliberazione G.U. n. 33 del 27/10/2017;

- il "*Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali*" del Comune di Gussola, sede dell'Unione, approvato, con modificazioni, con deliberazione C.C. n. 6 del 28/03/2015 ed applicabile all'Unione per effetto dell'art. 56, comma 2, dello Statuto dell'Unione;

- il "*Regolamento sui controlli interni*" del Comune di Gussola, sede dell'Unione, approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 28/03/2015 ed applicabile all'Unione per effetto dell'art. 56, comma 2, dello Statuto dell'Unione;

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 28, comma 8, dello Statuto dell'Unione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo, nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali, sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147, 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 28, comma 8, dello Statuto dell'Unione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

CON voti unanimi favorevoli, espressi a seguito di votazione per appello nominale e voto palese, mediante affermazione vocale-audio, da parte di tutti i componenti collegati in videoconferenza, secondo le modalità indicate dal decreto presidenziale n. 8/2020 del 03/04/2020,

DELIBERA

1) **DI DARE ATTO** che le premesse, alle quali si fa qui il più ampio e completo rinvio recettizio, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) **DI ADERIRE**, per l'anno educativo 2020/2021, per le motivazioni in premessa dettagliate e qui richiamate ed approvate, alla Misura «Nidi Gratis - Bonus 2020/2021», approvata dalla

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE NR. 45 DEL 20/08/2020

Regione Lombardia con D.G.R. 5 agosto 2020 - n. XI/3481, nel rispetto dei criteri e delle modalità definite con D.d.s. 7 agosto 2020 - n. 9683, di approvazione dell'Avviso pubblico per l'adesione dei Comuni alla misura in parola;

3) **DI DARE ATTO** che l'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" soddisfa le condizioni stabilite dalla sopra richiamata D.G.R. 5 agosto 2020 - n. XI/3481 e dal succitato D.d.s. 7 agosto 2020 - n. 9683, in quanto:

a) è titolare, in forma associata, di asilo nido pubblico, sito presso la struttura - di proprietà del Comune di Gussola e conferita in concessione d'uso all'Unione stessa in virtù degli atti e provvedimenti in premessa richiamati - ubicata in Gussola (CR), Via Gramsci Antonio n. 64, avente autorizzazione permanente al funzionamento concessa, ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale n. 1/1986, con decreto n. 121, in data 6 dicembre 2001, del Dirigente Settore Servizi Sociali – Aree del Disagio – Servizi ai Cittadini della Provincia di Cremona;

b) compartecipa alla spesa per l'asilo nido comunale;

c) adotta agevolazioni tariffarie differenziate in base all'ISEE a favore delle famiglie per la frequenza dell'asilo nido;

d) non ha applicato, per l'annualità 2020-2021, aumenti di tariffe rispetto all'annualità 2019-2020;

4) **DI ASSUMERE** formale impegno a mantenere, per tutto l'anno educativo 2020/2021, le condizioni che consentono l'ammissibilità alla Misura «Nidi Gratis - Bonus 2020/2021» e che saranno dichiarate nella domanda di adesione e, in particolare, a non aumentare le rette a carico delle famiglie per la fruizione del servizio di asilo nido fino alla scadenza della misura stessa (31 luglio 2021);

5) **DI DEMANDARE** agli uffici competenti gli adempimenti previsti, a carico dei Comuni in forma associata, dall'Avviso pubblico per l'adesione alla Misura «Nidi Gratis - Bonus 2020/2021» approvato dalla Regione Lombardia con il citato D.d.s. 7 agosto 2020 - n. 9683;

6) **DI INDIVIDUARE** quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, la Responsabile del Servizio Finanziario, rag. Denis Giordana Torri, alla quale sono demandati gli atti necessari e conseguenti alla presente deliberazione, che non siano di specifica competenza della Giunta, come specificamente individuati e disciplinati ai punti C.1, C.4 e D.1 del bando attuativo della misura in oggetto;

7) **DI INDIVIDUARE** nel sunnominato Responsabile del procedimento il Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679;

8) **DI TRASMETTERE** copia della presente ai Responsabili di Servizio interessati ed all'Ufficio Servizi Sociali, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;

9) **DI COMUNICARE** l'adozione del presente atto ai Capigruppo Consiliari, agli effetti e secondo le modalità previste dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

10) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità legale, per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio *on line* dell'Unione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 32, comma 4, primo capoverso, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 32, commi 1 e 5, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 28, comma 9, dello Statuto dell'Unione;

11) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente» dell'Unione, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

Successivamente,

LA GIUNTA DELL'UNIONE

considerata l'urgenza di provvedere in merito e ritenuta sussistente la necessità di anticipare l'esecuzione del presente provvedimento con separata ed autonoma votazione, atta a disporre l'immediata eseguibilità, al fine di procedere, senza ritardo, con gli adempimenti conseguenti, atti a consentire l'adesione dell'Unione "TERRAE FLUMINIS" alla Misura «Nidi Gratis - Bonus 2020/2021» entro le ore 12:00 del 4 settembre 2020,

CON separata ed unanime votazione favorevole, espressa a seguito di votazione per appello nominale e voto palese, mediante affermazione vocale-audio, da parte di tutti i componenti collegati in videoconferenza, secondo le modalità indicate dal decreto presidenziale n. 8/2020 del 03/04/2020,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

UNIONE TERRAE FLUMINIS
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

Delibera nr. **45** Data Delibera **20/08/2020**

OGGETTO

ADESIONE ALLA MISURA "NIDI GRATIS - BONUS 2020/2021" - POR FSE 2014/2020 (ASSE II AZIONE 9.3.3), IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 5 AGOSTO 2020 - N. XI/3481 E DEL D.D.S. 7 AGOSTO 2020 - N. 9683.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE
	Data 20/08/2020 IL Responsabile dell'Area F.to Cerioli Andrea
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE
	Data 20/08/2020 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to Torri Denis Giordana

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE NR. 45 DEL 20/08/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to PROF. SACCHINI EMANUEL

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **21/08/2020** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data: 21/08/2020

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data: 21/08/2020

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

DOTT.SSA CANDELA SABINA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **20/08/2020**

Data 31/08/2020

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **31/08/2020**

Data 31/08/2020

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA
